

2) la soluzione è stata raggiunta grazie ai lavori o alle conoscenze dell'impresa;

3) l'impresa ha fornito all'inventore mezzi di aiuto o assistenza tecnica.

Nella specie, considerato che le invenzioni in questione sono scaturite da un lavoro di *équipe* (teste Basso) e che il sig. Giraudò faceva parte dell'Ufficio Tecnico della "Bottero s.p.a.", possono ritenersi verificate almeno in parte le condizioni sub 2) e sub 3). Conseguentemente il valore da attribuire al fattore b) è pari a 4 (ipotesi in cui una condizione si verifichi interamente, ovvero si verifichino due condizioni solo in parte).

L'indice c) (mansioni e posizione del dipendente nell'impresa) misura infine l'eccezionalità dell'invenzione rispetto alla posizione occupata dal dipendente, le mansioni svolte, la responsabilità attribuita, la retribuzione percepita e il valore è inversamente proporzionale alle conoscenze possedute dal dipendente inventore grazie alla sua posizione nell'impresa.

Tenuto conto che il ricorrente era inquadrato dapprima nel V livello o poi nel VI livello del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica (e quindi non aveva mansioni direttive né personale alle sue dipendenze), che tra i suoi compiti rientrava anche quello di "*sviluppare progetti relativi a macchinari*" e che il medesimo percepiva una retribuzione superiore al minimo contrattuale, la categoria che più si confà al caso in esame è quella (corrispondente al valore 5 del fattore c) dei "dipendenti che hanno ricevuto un grado di istruzione tecnica elevato (di livello superiore o universitario) e che, se lavorano in un centro di sviluppo, dovrebbero essere in grado di risolvere problemi costruttivi e procedurali".

AL GIUDICE
DOTT. CAVALLI
S. C.

(c.c.)